



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito : 2.4/2011/6

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0001803 P-4.23.2.4

del 08/04/2011



5689085

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

Al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione

-Gabinetto

-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze

-Gabinetto

-Dipartimento RGS

Alla Segreteria della Conferenza Stato-Città

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome
c/o CINSEDO - ROMA

All'Assessore della Regione Lazio Coordinatore
Commissione affari istituzionali

All'Assessore della Regione Emilia-Romagna
Coordinatore Vicario Commissione affari
istituzionali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome

Al Presidente dell' ANCI

Al Presidente dell' UPI

Al Presidente dell' UNCEM

LORO SEDI



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ai sensi dell'art. 2 comma. 3 della legge 4 marzo 2009 n.15

Si comunica che nel corso della riunione tecnica del 7 aprile c.a. , le Regioni hanno chiesto in considerazione dell'adozione del decreto correttivo, di cui alla legge delega del 4 marzo 2009 n.15 e dei termini ivi previsti per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi ed integrativi, di inserire nella bozza del decreto legislativo in oggetto, ulteriori emendamenti contenuti nel documento congiunto Regioni, UPI ed ANCI consegnato nella riunione stessa, che si allega.

Hanno precisato altresì, che qualora tali emendamenti non venissero accolti, o non dovessero essere oggetto di un ulteriore decreto delegato correttivo e integrativo, le stesse esprimerebbero sul decreto legislativo in questione parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti proposti.

Per quanto riguarda la richiesta di soppressione del comma 3, a seguito di quanto emerso nella riunione tecnica, le Regioni riformuleranno ed invieranno un relativo specifico emendamento.

Al riguardo , al fine di poter iscrivere il provvedimento de quo all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza Unificata, si chiede all'amministrazione proponente di comunicare le proprie valutazioni e alle Regioni ed Autonomie locali di inviare la riformulazione del suddetto comma 3.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.

Riunione tecnica del 7 aprile 2011

Le Regioni, i Comuni e le Province, esaminato lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo, ritengono di formulare le seguenti proposte emendative correttive ed integrative ritenute essenziali ai fini di una valutazione complessiva del provvedimento.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI CORRETTIVI

All'art. 2, comma 2, sostituire le parole "commi 1, 2 e 4" con le parole "**commi 1 e 2**"

Cassare il comma 3.

MOTIVAZIONE

Le modifiche correttive non possono mettere in discussione modalità e tempi di attuazione del d. lgs. 150/09 concordati nell'ambito dell'intesa raggiunta in Conferenza unificata sul provvedimento e la necessità di un accordo tra enti territoriali e sindacati per il decollo del nuovo sistema contrattuale.

EMENDAMENTI AGGIUNTIVI

Procedure di contrattazione collettiva

➤ **Articolo 54**

Si propone il seguente emendamento: dopo le parole “le proprie amministrazioni” aggiungere le parole “ **inclusi gli enti del SSN**”.

MOTIVAZIONE

La norma modificativa dell'articolo 40 comma 3 quinquies del D.lgs 165 consente alle regioni e agli enti locali la possibilità di destinare risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa. Occorre integrare tale previsione con gli enti del SSN, anche in aderenza all'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010.

➤ **Articolo 54**

Si propone il seguente emendamento. All'articolo 40, comma 2 , del d.lgs. 165, dopo le parole “cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza” aggiungere le seguenti parole “***fatto salvo per il comparto Regioni – Sanità per il quale sono previste due aree di cui una per la dirigenza del ruolo del SSN per gli effetti di cui all'art. 15 d. lgs. 502/92 e successive modificazioni.***”

MOTIVAZIONE

La nuova formulazione dei comparti di contrattazione e la nuova composizione dei comitati di settore pongono problemi applicativi relativamente alla rappresentanza di alcune aree contrattuali, in particolare per quel che riguarda la dirigenza medica e amministrativa del comparto Regioni-Sanità.

➤ **Articolo 58**

Si propone il seguente emendamento: dopo le parole su proposta del Minsitro della Pubblica amministrazione ed innovazione sostituire le parole previo parere con le parole “**previa intesa**”.

MOTIVAZIONE

La norma prevede il parere della Conferenza Unificata sulla nomina del Presidente dell'Aran. Si ribadisce, anche in considerazione del principio di delega che prevedeva il rafforzamento del ruolo delle Regioni e dell'autonomie locali nell'ARAN (art. 3 comma 2 lettera h, n.2 della Legge 15 del 2009), che sulla nomina del Presidente dell'Aran sia acquisita l'intesa della Conferenza Unificata.

➤ **Articolo 58**

Si propone di aggiungere al comma 7 dell'articolo 46 del D.lgs 165, dopo le parole "assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva" il seguente inciso **"conformemente agli indirizzi dei comitati di settore"**.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di rafforzare il rapporto tra Comitati di settore e ARAN che dovrà comunque essere disciplinato da specifici Protocolli d'Intesa.

➤ **Articolo 59**

Si propone di sopprimere il periodo: ***"Fino all'entrata in vigore dei decreti di attuazione della Legge 42/2009, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'Aran."***

MOTIVAZIONE

La norma prevede, all'articolo 47 comma 4 del Dlgs 165, un controllo successivo del Governo sul contratto già sottoscritto dall'Aran, sino all'entrata in vigore dei decreti di attuazione della Legge 42/2009.

Si ribadisce la contrarietà delle Regioni, dei Comuni e delle Province a tale previsione, anche in ragione del principio di delega che stabiliva la semplificazione delle procedure di contrattazione (articolo 3, comma 2, lettera h n.7 della Legge 15 del 2009 che prevedeva *"semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi"*) e visto il controllo successivo vincolante della Corte dei Conti. In questo contesto sarebbe, inoltre, da valutare l'opportunità di prevedere un meccanismo di semplificazione della sottoscrizione dei contratti in caso di certificazione negativa della Corte dei Conti.

➤ **Articolo 60, comma 1**

Si propone il seguente emendamento: ***"nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità, sono definite con accordo in sede di Conferenza unificata le risorse per gli incrementi salariali per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali per le amministrazioni regionali, locali e degli enti del SSN"***.

MOTIVAZIONE

La previsione inserita nel Decreto Legislativo 150/2009 relativamente alle modalità di definizione degli incrementi contrattuali non soddisfa pienamente le Regioni, l'Anci e l'Upi che avevano richiesto un coinvolgimento più adeguato nella fase di definizione degli accordi per gli incrementi contrattuali, trattandosi di decisioni riguardanti l'uso di proprie risorse finanziarie e incidenti sulla stessa possibilità di realizzare politiche autonome ed efficaci di gestione del personale finalizzate a realizzare gli stessi principi della produttività e della valorizzazione del merito, oggetto del provvedimento in questione.

Percentuale di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni.

➤ Art. 40

All'art. 40 del DLGS 150/2009, comma 1, lettera f), dopo le parole "amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2" vanno aggiunte le seguenti parole: " *con esclusione delle regioni e degli enti locali.* "

All'articolo 40, comma 1, lettera f), aggiungere i seguenti commi:

"6 quater. Le Regioni nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare adeguano i principi dei commi 6 e 6 bis i propri ordinamenti, fermo restando che tutti gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a qualunque titolo attribuiti non possono superare la percentuale del 18% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.

6 quinquies. Per le autonomie locali il numero complessivo degli incarichi dirigenziali a tempo determinato in dotazione organica e di quelli riferiti alle alte specializzazioni è preventivamente determinato e non può essere superiore al 18% del totale della dotazione organica dell'area direttiva. Il numero dei dirigenti a tempo determinato non può essere inferiore ad una unità e non può comunque essere superiore al 40% dei posti dirigenziali previsti nell'organico dell'ente.

6 sexies. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 150 del 2009. In sede di prima attuazione delle presente disposizione, i concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato dei restanti dirigenti possono essere effettuati in deroga ai limiti di cui al comma 9 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 e comunque nel rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale.

6 septies. Per gli enti del SSN restano salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 septies del d. lgs. 502/92. "

MOTIVAZIONE

Questo emendamento è finalizzato a conservare margini di autonomia nell'applicazione delle percentuali di incarichi esterni esterni.

L'emendamento viene presentato in quanto il dettato recato dal comma 6 dell'art. 19 del Dlgs n.165/2001 appare di difficile applicazione per le Regioni e le autonomie locali la cui dirigenza non è suddivisa in fasce e le cui dimensioni sono fortemente diversificate.

Risorse destinate alla contrattazione decentrata

➤ Art. 54. Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Dopo le parole "A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato" sono aggiunte, infine le seguenti parole:

“secondo le modalità definite dai contratti collettivi nazionali sottoscritti nella tornata contrattuale successiva all’entrata in vigore del presente decreto.”

MOTIVAZIONE

Questo emendamento serve a chiarire che l’obbligo di destinare al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato scatta con l’entrata in vigore dei prosasimi CCNL.

Distribuzione in fasce del personale valutato

➤ Art. 31. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

All’articolo 31, comma 2, è infine aggiunto il seguente periodo. *“Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai Comuni con meno di cinquemila abitanti, nei quali deve in ogni caso essere garantita l’attribuzione selettiva delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, in applicazione del principio di differenziazione del merito professionale.”*

MOTIVAZIONE

Con questo emendamento, in ragione dell’esiguità del personale in organico nei piccoli comuni, s’intende evitare l’obbligatorietà della ripartizione in non meno di tre fasce di merito delle risorse da destinare ai premi per la *performance* individuale, ferma restando la necessaria applicazione dei principi di selettività, differenziazione e valorizzazione dell’impegno e del merito lavorativo.

Mobilità

➤ Art. 49. Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

L’articolo 49 è così sostituito: *“Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è e sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.”*

MOTIVAZIONE

L’emendamento viene presentato al fine di chiarire che per realizzare la mobilità di personale fra Enti occorre il parere favorevole sia del dirigente presso il quale il personale lavora, sia del dirigente presso il quale il personale andrà a lavorare.

Progressioni di carriera

➤ Art. 62. Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

All'art. 62, comma 1, il quinto capoverso è così sostituito: *"Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del presente decreto, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso."*

Dopo il quinto capoverso è aggiunto il seguente:

"In caso di passaggio tra aree, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova area o profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza, assorbibile con la successiva progressione economica".

MOTIVAZIONE

Questi emendamenti sono finalizzati:

- a consentire al personale in quadrato in categoria A di poter comunque partecipare a concorsi per categorie B;
- a fare in modo che il personale riclassificato conservi, qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale, la differenza economica.

All'articolo 74, comma 2, le parole *"commi 1-bis e 1-ter"* sono sostituite dalle seguenti: *"limitatamente alla parte che introduce il comma 1-bis nell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,"*

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene presentato perché secondo l'attuale ordinamento professionale del personale del comparto delle Autonomie locali le posizioni economiche hanno solo una valenza economica e non anche giuridica; pertanto, dunque, appare del tutto impossibile realizzare concorsi con riserva agli esterni per posizioni economiche che in quanto meramente economiche non possono essere oggetto di primo accesso dall'esterno.